

Maria Manuela Pappalardo

**Zone Economiche Esclusive nel Mediterraneo.
Considerazioni su un problema ancora aperto**

2022-1.6

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



© Maria Manuela Pappalardo
Testo chiuso nel mese di marzo 2022

ISSN 1973-3585

**The International Law and Social Sciences
Graduate Research Training Programme
Cattedra di Diritto Internazionale**
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it
Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale è on line*
<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

Lo scorso 9 giugno 2021 è stata approvata una legge con la quale l'Italia si propone di istituire una propria Zona Economica Esclusiva (d'ora in avanti ZEE), aggiungendosi così a tutti gli altri Stati mediterranei che, ad eccezione di Albania e Montenegro, hanno istituito ZEE, ovvero proclamato zone, comunque denominate, nelle quali si attribuiscono diritti esclusivi di pesca, o ancora concluso accordi bilaterali per la delimitazione di ZEE di futura istituzione¹.

Non pochi sono però i problemi che l'istituzione di queste zone ha posto.

Innanzitutto, occorre chiedersi se la Convenzione di Montego Bay (d'ora in avanti CMB) sia applicabile in un mare semichiuso qual è il Mediterraneo.

La CMB riconosce l'esistenza dei mari "chiusi o semi-chiusi" ma non prevede nessuna "deroga" al diritto alla ZEE, limitandosi a raccomandare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi per assicurare la buona gestione delle risorse biologiche

Orbene, secondo l'articolo 123 CMB,

«Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e

¹ Vedi R. Sapienza, *Una Zona Economica Esclusiva per l'Italia. A prima lettura sulla legge n. 91 del 14 giugno 2021*, in *Fogli di Lavoro per il Diritto Internazionale* 2021-2.12

nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione.

A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:

- a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare;
- b) coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino;
- c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata;
- d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo».

Null'altro ci dice la Convenzione, almeno direttamente in questa parte IX espressamente dedicata ai mari chiusi o semichiusi.

Ci si può dunque interrogare sulla possibilità di applicare nel Mar Mediterraneo la CMB nella sua interezza.

Ci si potrebbe ad esempio chiedere se la CMB non abbia costruito un sistema giuridico adatto agli oceani e che pertanto avrebbe senso solo se, ad esempio, i poteri riconosciuti agli Stati sulle loro ZEE potessero bilanciarsi con quelli riconosciuti all'Autorità e all'Impresa sull'Area.

Il problema ha senza dubbio una sua dimensione teorica. Ma, conformemente all'indirizzo metodologico cui aderiamo, la risposta va cercata nella prassi degli Stati. E allo studio di questa prassi procediamo adesso.

Cominciamo col dire che tre Paesi mediterranei non hanno firmato la CMB. Essi sono: Israele, Siria, Turchia. La Libia ha firmato, ma non ha ancora ratificato.

Occorre poi precisare che la pesca, sulla quale lo Stato costiero gode di diritti sovrani, è l'unica attività regolata dalla parte V della CMB, dedicata alla ZEE, in quanto le altre materie (ricerca scientifica e protezione dell'ambiente marino) sulle quali, peraltro, lo Stato costiero ha solo "giurisdizione", sono regolate in altre parti della CMB, come anche i diritti sovrani sulle risorse non biologiche della piattaforma continentale.

Quindi, quando si parla di ZEE si parla soprattutto di pesca.

Nel 1982, data di firma della CMB, mentre un centinaio di Paesi avevano già istituito una ZEE, nel Mediterraneo solo la Tunisia (1951, in base al criterio di profondità di 50 metri) e Malta (1975, 25 miglia) avevano esteso i loro diritti di pesca oltre le 12 miglia.

La situazione non cambiò nel decennio successivo e, solo nel 1994, quando entrò in vigore la CMB, l'Algeria introdusse una zona esclusiva di pesca variabile tra 32 e 52 miglia dalla costa, prevedendo la confisca dei battelli e

procedimenti giudiziari per gli stranieri sorpresi a pescare senza autorizzazione nella zona.

Nel 1997, la Spagna (che insieme alla Francia aveva già proclamato una ZEE nell'Atlantico) fu il primo Paese europeo a istituire una zona di protezione della pesca ampia 49 miglia oltre il mare territoriale, con diritti sovrani su conservazione, gestione e controllo della pesca (zona trasformata in Zee e ridotta a 46 miglia nel 2013).

Nello stesso anno, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto e Siria, Paesi membri della Commissione generale per la pesca Mediterraneo (Cgpm), dichiararono congiuntamente "l'interesse ad avere diritti sovrani sulle loro risorse viventi per mezzo dell'istituzione di ZEE".

Nel 2003, la Conferenza di Venezia sulla pesca nel Mediterraneo approvò una dichiarazione che, senza mai nominare né la CMB né la ZEE, affermava:

«Nel contesto di una maggiore cooperazione fra tutti gli Stati, la creazione di zone di protezione consente di migliorare la conservazione e il controllo delle attività di pesca e contribuisce a una migliore gestione delle risorse».

Tra il 2003 e il 2012, undici Paesi introdussero delle ZEE o zone di pesca protette o riservate: Croazia, Siria, Egitto, Cipro, Libia, Tunisia, Malta, Slovenia, Israele, Libano e Francia.

In generale non ne venne indicata l'estensione, mentre i limiti, in alcuni casi, vennero considerati quelli

“previsti dal diritto internazionale”, in altri vennero indicati come “da definire tramite accordi bilaterali”.

Nel 2018, l’Algeria proclamava una “nuova” ZEE estesa ben oltre la linea di equidistanza, giungendo a lambire il limite del mare territoriale italiano in Sardegna.

Egitto e Israele, pur non proclamando formalmente una ZEE ne definirono i limiti in due accordi con Cipro (rispettivamente nel 2003 e 2010).

La Libia (62 miglia nel 2005) si rifà tutt’ora ai contenuti della Dichiarazione di Venezia del 2003.

La Croazia (2003) considera il confine stabilito dalla ex-Jugoslavia con l’Italia nel 1968 per la piattaforma continentale come limite provvisorio della sua zona di protezione ecologica e della pesca (trasformata in ZEE nel 2021)².

Il cammino verso la concreta attuazione del mandato conferito dal nostro Parlamento per l’istituzione di una ZEE italiana si annuncia dunque alquanto accidentato.

² Maggiori informazioni in F. Caffio, *Glossario di diritto del mare. Diritto e Geopolitica nel Mediterraneo allargato*, V edizione, Rivista Marittima 2020 p. 206 ss.

Nota bibliografica

C. Chevalier, *Governance in the Mediterranean Sea. Legal Regime and Prospectives*, Malaga 2004

N. Oral, *The Role of Maritime Zones in Promoting Effective Governance for Protection of the Mediterranean Environment*, Bruxelles 2009

J.L. Suarez de Vivero, *Acque giurisdizionali nel Mediterraneo e nel Mar Nero*, Bruxelles 2009

G. Andreone, G. Cataldi, *Regards sur les évolutions du droit de la mer en Méditerranée*, *Annuaire Français de Droit International* 2010, p. 1 ss.

Mrag Ltd., *Costs and benefits arising from the establishment of maritime zones in the Mediterranean Sea. Final Report*, Bruxelles 2013

F. Caffio, *Glossario di diritto del mare. Diritto e Geopolitica nel Mediterraneo allargato*, V edizione, *Rivista Marittima* 2020, p. 206 ss.